



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 55

ORDINANZA N. 9 DEL 13-09-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZIO CONNESSI INERENTE LA PROROGA DAL 16/10/2024 AL 15/04/2025

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di settembre

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art. 1 della l. 146/90 e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 c. 2 del D.l.vo 3aprile 2006 n. 152, e pertanto deve essere assicurato senza soluzione di continuità;
- ai sensi dell'art. 177 c. 4 del D.Lgs. 152/06 la gestione integrata dei RSU deve essere svolta assicurando l'assenza di pericoli e che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 177 c. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
 - l'art. 191 c. 1 dispone testualmente: *"Omissis.... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della tutela della salute e dell'ambiente. Omissis..."*
 - il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;

ATTESO CHE:

- il Comune di Cellamare, in virtù della richiamata D.G.R. n. 2147/2012, è ricompreso nell'ARO BARI 7, unitamente ai comuni di Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano;
- ai sensi dell'art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- il Comune di Cellamare, in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ATO Ba/7, con determinazione del IV Settore n. 26 Reg. Gen. n 100 del 28/02/2022 ha indetto una gara d'appalto per garantire lo svolgimento del servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria la ditta Teknoservice srl Teknoservice srl con sede in Piossasco (TO), in viale dell'Artigianato civ. 10, P.IVA 08854760017;
- con contratto di Rep. n 806 l'aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il biennio e che il termine finale previsto era il 15/04/2024;
- il Comune di Cellamare con comunicazione del 12 marzo 2024 e determinazione n. 95 del 10/04/2024 ha esercitato la facoltà prevista per la prosecuzione del servizio, in regime di temporanea prorogatio, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti, stabilito in € 48.987,90 (quarantottomilanovecentottantasettevirgolanovanta), per ulteriori 6 (mesi), ovvero sino al 15/10/2024, **salvo risoluzione anticipata degli effetti, che cesseranno immediatamente, a seguito di aggiudicazione della nuova Gara Ponte ovvero in caso di aggiudicazione in ambito di raccolta ottimale di riferimento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti urbani (ARO BA7), senza alcuna pretesa di risarcimento o ristoro a qualsiasi titolo a fronte di detta cessazione.**
- Con determinazione n. 32 del 30/01/2024, il Responsabile del III Settore ha proceduto ad impegnare la spesa per l'affidamento all'ing. Lattarulo Antonello della redazione del piano industriale per l'esecuzione dei servizi di igiene ambientale – Gara Ponte ex art 24 c. 2 della legge regionale 24/2012 e s.m.i.;

- Con nota prot. 4834 del 10/05/2024 l'ing. Lattarulo ha proceduto a depositare la documentazione riferita all'incarico di cui al punto precedente;
- Con deliberazione della G.C. n. 65 del 22/08/2024, l'Amministrazione comunale ha dato indirizzo al Responsabile del III Settore Polizia Locale Ecologia e Ambiente, di avviare la procedura della Gara Ponte, della durata di anni due, relativa al Servizio Raccolta Trasporto e Conferimento RR.SS.UU. ed assimilati e servizi annessi nel territorio del comune di Cellamare.

CONSIDERATO CHE:

- nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del contraente per la gestione unitaria dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti urbani ed attività accessorie di igiene urbana nell'ambito dell'ARO Bari 7 "Entroterra Pianura", occorre comunque garantire il servizio;
- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art.1 della L. 146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, 2° comma del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
- il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
- la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
- pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE i tempi per l'espletamento della procedura di gara ARO non consentono di garantire il nuovo affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Cellamare;

CONSIDERATO che è in istruttoria l'indizione della gara ponte come da delibera di G.C. n. 65 del 22/08/2024;

DATO ATTO che, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara-ponte, non essendovi medio tempore alcun ulteriore strumento "ordinario" previsto dall'ordinamento giuridico per l'affidamento del servizio di raccolta RSU in parola, si rende necessario prorogare il servizio di altri 6 mesi, ovvero dal 16/10/2024 al 15/04/2025, confermando l'affidamento temporaneo del servizio alla Teknoservice srl con sede in Piosasco (TO), in viale dell'Artigianato civ. 10, P.IVA 08854760017, in deroga alle ordinarie modalità di affidamento previste dal D. Lgs n. 36/2023, al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio di fondamentale importanza per la collettività;

RILEVATA quindi, l'effettiva necessità di adottare apposita ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 TUEL tramite cui prorogare l'affidamento del servizio di igiene urbana, atteso che l'interruzione dello stesso creerebbe una pericolosa situazione igienico sanitaria pregiudizievole per la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti della contingibilità, urgenza e temporaneità ex 50 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152, recante: “Testo Unico dell'Ambiente”;
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n.24 e ss.mm.ii., “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- l'art. 50 comma 5 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Responsabile del Settore Ambiente, che ha espresso il proprio parere favorevole;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

ORDINA

1. Teknoservice srl con sede in Piossasco (TO), in viale dell'Artigianato civ. 10, P.IVA 08854760017, ditta attualmente esecutrice del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellamare, in via temporanea e senza soluzione di continuità, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente, di proseguire il servizio medesimo sino al 15/04/2025, fermo restando il potere di revoca del presente atto in qualsiasi momento e ad ogni modo ad avvenuta individuazione del nuovo gestore;
2. che il servizio verrà svolto con le stesse modalità e alle stesse condizioni attualmente vigenti contrattualmente

DEMANDA

Al Responsabile del III Settore Polizia Locale Ecologia e Ambiente l'adozione degli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento;

DISPONE

- a) la consegna tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) della presente alla Teknoservice srl con sede in Piossasco (TO), in viale dell'Artigianato civ. 10, P.IVA 08854760017;
- b) la trasmissione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 152 /2006 e ss.mm. ii. in favore dei sottoelencati Enti:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna n. 370-00187- ROMA;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Via C. Colombo n. 44 -00154 – ROMA;
 - Ministero della Salute, Viale G. Ribotta n.5 – 00144 – ROMA;
 - Ministero delle Attività Produttive Via Sallustiana n. 53 -00187 – Roma;
 - All'UTG – Prefettura di Bari;
 - Al Presidente della Regione Puglia;
 - Al Commissario di ARO BA/7;
 - All'AGER;
 - Al Responsabile del III Settore;
 - Al Responsabile del Settore Economico e Finanziario;
- c) la pubblicazione della presente ordinanza presso l'albo Comunale e sul sito informatico del Comune di Cellamare.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria, per violazione dell'art. 650 c.p. e interruzione di pubblico servizio;

che avverso il presente provvedimento è possibile produrre ricorso al TAR Puglia ex d.l.vo 104/2010 ovvero al Presidente della Repubblica ex DPR 1199/1971.

Si comunica, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ii. che il responsabile del procedimento è il dott. Di Fonte Luigi nella sua qualità di responsabile pro-tempore, Responsabile del III Settore Polizia Locale Ecologia e Ambiente.

Il Responsabile del procedimento

Ex l. 241/90

DI FONTE dr Luigi

IL SINDACO

Vurchio Gianluca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 39/93)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. 1022

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, lì 13-09-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Sabbatelli Rosa